



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI MILANO

SEZIONE 18

SEZIONE

N° 18

REG.GENERALE

N° 1519/2016

UDIENZA DEL

22/02/2017 ore 09:30

riunita con l'intervento dei Signori:

| | | | |
|--------------------------|---------|-----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | IZZI | GIOVANNI | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | BALDI | CRISTIANO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | CORDOLA | MICHELE | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1519/2016
depositato il 10/03/2016

- avverso la sentenza n. 6882/2015 Sez:17 emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di MILANO
contro:

AG. RISCOSSIONE MILANO EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.
VIALE DELL'INNOVAZIONE 1/B 20100 MILANO

difeso da:

CELLA BANDIROLA LAURA
VIALE PREMUDA 14 20129 MILANO

e da

CLERICI LUCIANA
VIALE PREMUDA 14 20129 MILANO

proposto dall'appellante:

KARTELL SPA
VIA DELLE INDUSTRIE 1 20082 NOVIGLIO MI

difeso da:

IASCONE EUPLIO
C/O GRANDE STEVENS STUDIO LEGALE ASSOCIATO
VIA DELL'ANNUNCIATA 7 20121 MILANO MI

Atti impugnati:

RUOLO n° 0002094 TRIB.ERARIALI 2010

N°

762/2017

PRONUNCIATA IL:

22-02-2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

27-02-2017

Il Segretario

L'Assistente
(G. Romito)

DECISIONE

Sul ricorso proposto da Kartell s.p.a. avverso la sentenza n. 6882/17/15 della Commissione Tributaria provinciale di Milano.

FATTO e DIRITTO

La sentenza di primo grado dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo della contribuente avverso estratto di ruolo emesso da Equitalia in data 27 agosto 2014. Tale atto affermava l'esistenza di un debito residuo, imputabile a pregressa cartella esattoriale n. 068 2010 0469208806, a titolo di interessi di mora e maggiori compensi di riscossione.

I giudici di prime cure, ritenendo l'estratto di ruolo quale mero atto interno all'amministrazione, ne escludevano l'autonoma impugnabilità.

Con l'odierno appello la parte contesta la sentenza di primo grado richiamando la recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 19704/2015 la quale, secondo la tesi della parte, avrebbe legittimato l'impugnabilità degli estratti di ruolo.

Nel merito, ricorda che la cartella esattoriale sopra menzionata veniva emessa in pendenza di giudizio avverso prodromici avvisi di accertamento. Tale cartella, veniva notificata alla società esponente in data 29 giugno 2010 e sospesa dalla Commissione tributaria in data 28 luglio 2010 (cioè, 29 giorni dopo). In seguito al deposito delle sentenze di rigetto dei ricorsi avverso gli avvisi di accertamento (in data 20 dicembre 2010), la parte provvedeva al pagamento di tutte le somme indicate in cartella in data 12 gennaio 2011, nel rispetto del previsto termine di 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale (tenuto conto della concessa sospensione della cartella dalla Commissione tributaria). Non sarebbero dovuti, pertanto, né gli interessi di mora né i maggiori compensi di riscossione.

Con memoria si costituisce Equitalia insistendo per l'inammissibilità del ricorso atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dalla controparte, la menzionata giurisprudenza di legittimità avrebbe legittimato l'impugnazione del ruolo solo in caso di inesistenza della cartella esattoriale.

Insiste, in via pregiudiziale, per l'inammissibilità dell'appello per difetto di analitici motivi di impugnazione.

L'appello veniva discusso e deciso nell'udienza del 22 febbraio 2017.

*** **

L'appello merita accoglimento.

Ricordata la portata devolutiva dell'appello e considerato che l'atto introduttivo contiene adeguata esposizione dei motivi di impugnazione, può essere superata l'eccezione pregiudiziale di parte resistente.

Il punto centrale della questione attiene all'impugnabilità o meno dell'estratto di ruolo 27 agosto 2014 di Equitalia, facente riferimento a pregressa cartella esattoriale, da cui emerge un residuo debito per interessi e spese di riscossione, nonostante l'avvenuto integrale pagamento della predetta cartella (circostanza non in contestazione).

Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non appare confortare la propria tesi la pronuncia delle Sezioni Unite n. 19704/2015, relativa alla diversa ipotesi di difetto di notifica della cartella esattoriale: l'impugnazione del ruolo, nella fattispecie esaminata dalla Suprema Corte, era in realtà un viatico per ottenere pronuncia di invalidità della cartella esattoriale non ritualmente notificata.

Ciò che però va sottolineato è la differenza tra il ruolo e l'estratto di ruolo che la Suprema Corte puntualizza: *"il ruolo" (atto impositivo espressamente previsto e regolato dalla legge, anche quanto alla sua impugnabilità ed ai termini perentori di impugnazione) è un "provvedimento" proprio dell'ente impositore (quindi un atto potestativo contenente una pretesa economica dell'ente suddetto); l' "estratto di ruolo", invece, è (e resta sempre) solo un "documento" (un "elaborato informatico ... contenente gli ... elementi della cartella", quindi unicamente gli "elementi" di un atto impositivo) formato dal concessionario della riscossione, che non contiene (né, per sua natura, può contenere) nessuna pretesa impositiva, diretta o indiretta".*

Pertanto, prosegue la Suprema Corte, *"la inidoneità dell'estratto di ruolo a contenere qualsivoglia (autonoma e/o nuova) pretesa impositiva, diretta o indiretta (essendo, peraltro, l'esattore carente del relativo potere)*

comporta indiscutibilmente la non impugnabilità dello stesso in quanto tale, innanzitutto per la assoluta mancanza di interesse (ex art. 100 c.p.c.) del debitore a richiedere ed ottenere il suo annullamento giurisdizionale, non avendo infatti alcun senso l'eliminazione dal mondo giuridico del solo documento, senza incidere su quanto in esso rappresentato".

In sostanza, la Corte, dopo avere distinto tra ruolo, provvedimento proprio dell'ente impositore, ed estratto di ruolo, documento, contenente gli elementi della cartella, formato dal concessionario per la riscossione, è giunta alla conclusione dell'impugnabilità "anticipata" della cartella "invalidamente notificata e conosciuta attraverso l'estratto di ruolo", documento quest'ultimo impugnato per il suo contenuto (ossia per gli atti che in esso sono indicati e riportati).

Pertanto, come ricordato dalle Sezioni Unite, il contrasto giurisprudenziale sussiste circa l'impugnabilità del ruolo ma non, invece, circa l'estratto di ruolo, documento interno dell'amministrazione non autonomamente impugnabile.

Ciò posto, mentre l'impugnazione dell'estratto di ruolo in sé è inammissibile (per difetto di interesse), è invece ammissibile l'impugnazione del ruolo, dell'effettiva pretesa tributaria portata a conoscenza del contribuente mediante l'estratto del ruolo.

Nella fattispecie in esame, esaminando le conclusioni del ricorso di primo grado, la parte ha impugnato non solo l'estratto di ruolo ma la precisa pretesa tributaria in esso contenuta: il debito residuo per interessi e spese di riscossione di cui alla pregressa (pagata) cartella esattoriale.

Non vi è dubbio, pertanto, che il contribuente abbia pieno interesse alla contestazione della pretesa tributaria, azionata non con la cartella esattoriale (pagata) ma con atto successivo del concessionario (d'altra parte, infatti, la pretesa, concernendo interessi maturati, non poteva che sorgere successivamente la notifica della cartella stessa).

Così chiarita l'ammissibilità del ricorso introduttivo, non vi è dubbio circa la sua fondatezza nel merito.

La contribuente ha allegato l'avvenuto pagamento di tutte le somme portate in cartella entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica (tenendo conto della sospensione giudiziale concessa) e la circostanza non è mai stata contestata dalla controparte.

Come previsto dall'art. 30 del DPR n. 602/73 e dall'art. 17 del D. Lgs. n. 112/99, il pagamento entro i 60 giorni dalla notifica della cartella esclude sia gli interessi moratori che l'aggio maggiorato.

Spese compensate attesa la complessità delle questioni trattate.

PQM

La Commissione accoglie l'appello.

Compensa le spese.

Milano, 22 febbraio 2017

IL RELATORE

Baldi Cristiano



IL PRESIDENTE

Giovanni Izzi

